



**Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione**

**Coordinamento Nazionale Ministero dell'Interno**

Via del Viminale, 1 00184 Roma Tel. 06/465.25905 - Fax 06/487.10.73

sito web : [www.uil-interno.it](http://www.uil-interno.it) e-mail : [info@uilinterno.it](mailto:info@uilinterno.it)

**CIRCOLARE N.20**

**8 MARZO 2011**

## **TASSAZIONE BUONI PASTO**

In riferimento alla nostra circolare n. 13 del 22 febbraio 2011, in attesa di una risposta dell'Amministrazione che avrà tempi lunghi in quanto ha richiesto un parere alla Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza, la UIL PA con il documento allegato ci ha invece già chiarito esattamente i termini della questione. La UIL PA ritiene che l'iniziativa promossa da alcuni sindacati autonomi non porterà ad alcun risultato in quanto è corretta la tassazione dei buoni pasto per l'importo superiore ai 5,29 euro (pari ad 1,71 euro per buono pasto).

La UIL-PA, inoltre, pone in evidenza il grave danno economico che i lavoratori potrebbero ricevere se passasse l'interpretazione proposta di considerare i buoni pasto alla stregua di beni e servizi. Ciò comporterebbe che una volta superato il valore di 258,23 euro annui, l'ulteriore somma costituirebbe reddito imponibile ai fini fiscali. Per una maggiore comprensione vi invitiamo a leggere interamente il documento.

\* \* \* \*



**Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione**

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' E RICERCA - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA  
AGENZIE FISCALI - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SETTORE NAZIONALE MINISTERI

### DETASSAZIONE BUONI PASTO

Con la risoluzione n.26/E del 26 marzo 2010 l'Agenzia delle Entrate ha formalizzato le risposte già date al Forum lavoro del 17 marzo u.s. su quesiti in materia di reddito di lavoro dipendente.

Con particolare riferimento alla problematica dei c.d. ticket restaurant, dalla risoluzione dell'Agenzia si ricava che le prestazioni sostitutive della mensa aziendale **concorrono a formare reddito di lavoro** dipendente limitatamente all'importo eccedente 5,29 euro. Quanto precede secondo le disposizioni dell'articolo 51 del TUIR.

Al buono pasto viene attribuito un valore nominale (es. Ministeri 7 euro), pertanto l'imponibile ai fini fiscali, con riferimento al singolo buono, è costituito dalla Differenza tra il valore nominale e l'importo di 5,29 euro (nel caso dei Ministeri 1,71).

A parere di questo Ufficio sindacale, sentito il nostro Ufficio legale, considerato che il valore nominale attribuito al ticket corrisponde all'importo realmente spendibile dal dipendente presso gli esercizi commerciali convenzionati, non è rilevante la circostanza che l'Amministrazione possa aver usufruito di condizioni agevolate sull'acquisto dei tickets.



**Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione**  
Coordinamento Nazionale Ministero dell'Interno

---

Infatti, la somma effettivamente percepita dal dipendente, sotto forma di buono pasto, è in ogni caso equivalente al valore nominale attribuito al ticket, che pertanto concorre a formare reddito di lavoro dipendente per l'importo eccedente euro 5,29.

Peraltro, l'evidenziazione del "*valore nominale*" porta ad escludere che i buoni pasto costituiscano erogazioni in natura con il "*criterio del valore normale*" previsto dall'art. 9, comma 3, TUIR.

Ai fini della valorizzazione dei beni e dei servizi acquistati dall'azienda in convenzione e offerti ai lavoratori, si segnala la precisazione dell'Agenzia secondo la quale, nella fattispecie, occorre fare ricorso alle regole sulla determinazione del valore normale di cui al citato articolo 9, in relazione al quale per valore normale va inteso il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquistati o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si deve fare riferimento ai listini o alle

tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizio tenendo conto di eventuali sconti d'uso applicati dal fornitore al datore di lavoro in base ad appositi accordi o convenzioni.

Nella prassi commerciale, infatti, accade frequentemente che, in virtù di apposite convenzioni, il datore di lavoro acquisisca i beni e i servizi a un prezzo ridotto rispetto al valore normale degli stessi. In considerazione del tenore letterale delle sopracitate disposizioni, l'Agenzia ritiene che il valore normale di riferimento per i beni e servizi offerti dal datore di lavoro ai dipendenti, possa essere costituito dal prezzo scontato che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale.

Tali ultime considerazioni si riferiscono a erogazioni in natura (beni e servizi) *e non ai buoni pasto*. Tuttavia le medesime indicazioni potrebbero aver indotto alcune OO.SS. ad intraprendere un'azione risarcitoria nei confronti delle Amministrazioni, che, alla luce di quanto sopra rappresentato, non si ritiene fondata su presupposti legittimi.

A ciò si aggiunga che, qualora i buoni pasto fossero considerati alla stregua di beni e servizi, i medesimi soggiacerebbero al dettato normativo di cui all'art.51, comma 3, TUIR, secondo il quale **se l'importo annuo complessivo dei fringe benefits supera la franchigia di esenzione, pari il 258,23 euro, tale valore concorrerebbe interamente a formare il reddito. In sostanza, se fosse intrapresa un'azione volta a far riconoscere il buono pasto come un bene o servizio al fine di calcolarne l'imponibile sulla base degli sconti di cui le amministrazioni hanno beneficiato, si avrebbe l'effetto contrario di incorrere nella disposizione che prevede l'intera imponibilità, ai fini fiscali, del valore annuo percepito, considerato che mediamente il dipendente pubblico percepisce, sotto forma di buoni pasto, un importo superiore a quello della franchigia prevista per i fringe benefits.**

### **ERRATA CORRIGE**

Lo straordinario di dicembre sarà pagato unicamente agli uffici centrali. In data odierna abbiamo chiesto i motivi del mancato pagamento per gli uffici periferici al fine di individuarne le responsabilità.

Inoltre, la circolare sull'istituzione delle nuove province è stata già inviata ed il termine di presentazione per le domande di trasferimento è stato fissato per il 18 marzo p.v.

Con il nostro prossimo comunicato vi invieremo il testo integrale della circolare.